

Verona, 20/03/2020

CORONAVIRUS

AFFRONTIAMOLO INSIEME

“Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Commento all’art. 106 DL “Cura Italia”)”

DISCLAIMER: Il presente focus ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Commento all'art. 106 DL "Cura Italia")

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologia Covid-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, le misure di sostegno a favore di imprese introdotte dal Governo producono effetti anche in materia di diritto societario.

Il decreto-legge 18/2020 (*c.d.* "Cura Italia"), pubblicato in edizione straordinaria nella Gazzetta Ufficiale, e già in vigore dal 17 marzo 2020, all'art. 106 dispone una serie di proroghe e semplificazioni in materia di svolgimento delle assemblee di società.

Si precisa che, le misure agevolative in materia di diritto societario si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020, o, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da Covid-19.

Di seguito si propone un approfondimento delle principali misure agevolative di carattere societario, che, ricordiamo, risultano essere già pienamente in vigore.

Termine per l'approvazione del bilancio (Comma 1, art. 106 DL Cura Italia)

Come già anticipato dalla bozza del decreto Cura Italia trapelata qualche giorno prima della sua pubblicazione ufficiale, il 1° comma dell'art. 106, prevede la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci 2019.

Innanzitutto, è stabilito che, per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei bilanci, le società hanno la possibilità di convocare l'assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio – e non entro i canonici centoventi giorni – in deroga agli artt. 2364, comma 2 c.c. (per spa e sapa) e 2478-*bis*, comma 1 c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie eventualmente presenti.

Ciò permette alle società (srl o spa) di avere sessanta giorni in più per l'approvazione dei bilanci 2019 e di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione degli stessi entro il 28 giugno 2020 (che, peraltro, è bene ricordare, cade di domenica).

Si fa presente tuttavia che, l'utilizzo del termine più ampio – come precisato anche dalla circolare interpretativa di *Assonime* – costituisce una mera facoltà. Pertanto, **in assenza di particolari problematiche, le società potranno comunque tenere l'assemblea ordinaria annuale di approvazione del bilancio entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o, nella data più**

adeguata rispetto alle proprie esigenze (in considerazione di eventuali *policy* sulla distribuzione dei dividendi o per l'adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio).

È bene precisare che l'utilizzo del termine più ampio di convocazione dell'assemblea non necessita di motivazione da parte della società e che il termine di centottanta giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di "prima convocazione" dell'assemblea. **Anche qualora le società intendano avvalersi del maggior termine di cui sopra, si rileva, ad ogni modo, l'opportunità che l'organo amministrativo si riunisca comunque nel breve termine, quantomeno affinché i membri delegati forniscano la dovuta informativa sulla situazione attuale e sulle misure che si intendono intraprendere, di modo che le stesse possano essere analizzate e discusse in seno all'organo collegiale medesimo e vengano assunte le conseguenti deliberazioni.**

Tenuta delle assemblee – intervento in assemblea ed espressione del diritto di voto – tenuta delle riunioni di altri organi sociali (Comma 2, art. 106 DL Cura Italia)

Per quanto riguarda il contenuto degli avvisi di convocazione delle assemblee, a prescindere dagli argomenti posti all'ordine del giorno, e quindi a prescindere dal fatto che l'assemblea sia tenuta in forma ordinaria o straordinaria, il decreto-legge autorizza lo svolgimento di assemblee a "porte chiuse" (da intendersi come assemblee che non abbiano la partecipazione fisica bensì vedano la partecipazione "a distanza" a mezzo audio e/o video conferenza). Le società (spa, sas, srl, società cooperative e mutue assicuratrici) dovranno comunque prevedere/indicare espressamente negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le società sopramenzionate possono, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga "anche esclusivamente" mediante mezzi di telecomunicazione; dovranno comunque essere in grado, tuttavia, di garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-*bis*, comma 4 e 2538, comma 6 c.c.. Non è necessaria la presenza, nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio. Si fa presente ancora una volta che, dette misure agevolative, sono applicabili a prescindere dalla presenza di clausole statutarie che prevedono la possibilità di adunanze mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione.

Tale previsione normativa parrebbe quindi spingersi oltre la massima "emergenziale" n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, la quale ha prontamente interpretato il DPCM dell'8 marzo 2020 che disponeva che fossero «*adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento delle riunioni, modalità di collegamento da remoto*». Sembrerebbe quindi praticabile una convocazione dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicare alcun luogo di convocazione, ma semplicemente limitandosi a precisare che, il luogo di svolgimento dell'assemblea, è da considerarsi come quello in cui si trova il segretario che dovrà

verbalizzare la riunione.

La citata massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano può considerarsi applicabile alle riunioni di tutti gli organi sociali (consiglio di amministrazione, comitati consiliari, collegio sindacale) anche in assenza di apposita previsione statutaria o autoregolamentare.

Espressione del voto per le srl mediante consultazione scritta (Comma 3, art. 106 DL Cura Italia)

Per le srl, *ex art.* 2479, comma 3 c.c., è prevista la misura agevolativa dell'espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2479, comma 4 e dalle diverse previsioni statutarie. Anche in questo caso si fa presente che, dette misure agevolative, sono applicabili a prescindere dalla presenza di clausole statutarie che ne prevedono l'ammissibilità.

Società quotate, società ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione o società con azioni diffuse (Comma 4 e 5, art. 106 DL Cura Italia)

Per le società quotate, il legislatore ha previsto facilitazioni in merito all'utilizzo dell'istituto del "rappresentante designato" dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998. È possibile procedere alla designazione anche qualora lo statuto disponga diversamente ed è altresì consentito prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998. Al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e subdeleghe ai sensi del dell'art.135-*novies* D.Lgs. 58/1998 in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del medesimo decreto. Tale previsione normativa si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (Comma 6, art. art. 106 DL Cura Italia)

Infine, banche popolari e banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici, oltre alla possibilità di utilizzare le modalità di voto a distanza (in via elettronica o per corrispondenza) e di intervenire in assemblea con mezzi di telecomunicazione a prescindere dalle previsioni statutarie, possono, anche in deroga all'art. 150-*bis* comma 2-*bis* del TUB, e all'art. 2539, primo comma c.c., e ad eventuali disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF. L'avviso di convocazione potrà altresì prevedere che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Si precisa altresì che non si applica l'art. 135-

undecies, comma 5, del TUF e, pertanto, il rappresentante designato non potrà esprimere un voto difforme e che il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-*undecies*, comma 1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

I Professionisti dello Studio sono a disposizione per ogni chiarimento.



Piazza Cittadella, 13 - 37122 Verona - Italia
Tel. +39 045 596888 - Fax +39 045 596236
Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 45472804 - Fax +39 045 596236
www.studiorighini.it - studiorighini@studiorighini.it

ACB
Member